

CITTA' DI TORINO  
Protocollo Generale N. 1020  
29 FEB 2012  
DIREZIONE CENTRALE  
AMBIENTE SVILUPPO TERRITORIO  
Avv. Paola Campassi

# Pro Natura Torino ONLUS

Via Pastrengo 13 - 10128 Torino - Tel. 011/50.96.618 - Fax: 011/50.31.55  
e-mail: torino@pro-natura.it Internet: http://torino.pro-natura.it  
Orario: lunedì - venerdì 14-19; sabato 9-12

Associazione con personalità giuridica (Deliberazione Giunta Regionale del Piemonte N. 10-38484 del 19/06/1990).  
Iscritta nel Registro del Volontariato con D.P.G. Piemonte n. 4472/93 del 23/11/1993.  
Aderente alla Pro Natura Piemonte e alla Federazione Nazionale Pro Natura. Socio fondatore della Cipra Italia.  
C.O.P.S. 22362107 Pro Natura Torino - Codice Fiscale: 80090150014 - Partita IVA: 04575080017



MISSIONE URBANISTICA  
ED EDILIZIA PRIVATA  
OPERAZIONI URBANISTICHE  
414 Data 2.3.2012

## AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI TORINO

**Oggetto:** "VARIANTE PARZIALE N. 222 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE LA CLASSIFICAZIONE IDROGEOLOGICA AREE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 147 DEL 12/4/2006 E CONVENZIONE ARPA DELL'8/11/2010: STRADA DEL MAINERO N. 80, VIA DOMUS AUREA (CORSO CHERI N. 178), STRADA VAL PATTONERA 260, STRADA VAL PATTONERA N. 117, STRADA VAL PATTONERA NN.117-131 E VIALE THOVEZ N. 11. ADOZIONE." (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23 gennaio 2012). OSSERVAZIONI.

- Le scriventi Associazioni:
- **ITALIA NOSTRA** Consiglio Interregionale Piemonte - Valle d'Aosta, con sede in Via Massena, n. 71 - 10128 Torino, nella persona della Referente sulla pianificazione territoriale, arch. Maria Teresa Roli;
  - **LEGAMBIENTE** Circolo Ecopolis Torino, con sede in Via Berthollet n. 43 - 10125 Torino, nella persona del Presidente dott. Antonella Visintin;
  - **PRO NATURA TORINO** (Onlus), con sede in Via Pastrengo n. 13 - 10128 Torino, nella persona del Presidente pro-tempore prof. Paola Campassi,

formulano le osservazioni che seguono ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/1977, nel pubblico interesse, nonché ai sensi dell'art. 9 della legge 241/90 e s.m.i., nel merito dei contenuti del progetto preliminare di Variante citato all'oggetto, di cui all'Avviso pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte n. 6 del 09.02.2012.

### Premessa.

Con la variante 222, il Comune di Torino rischia di intaccare gli ultimi vincoli di tutela della collina torinese, superando le norme vigenti di carattere sovraordinato. L'impianto su cui poggia la variante assume le precise caratteristiche di una iniziativa derogatoria, perseguita attraverso un complesso di azioni tecniche e amministrative che non trovano riscontro nella disciplina vigente sul rischio idrogeologico. Con le presenti osservazioni le scriventi Associazioni intendono dimostrare possibili profili di illegittimità: alla Regione Piemonte, che legge in copia, la facoltà e la responsabilità di intervenire sulla variante parziale adottata, nel rispetto delle norme vigenti e delle proprie competenze.

### 1. I presupposti della variante 222.

Sulla base della deliberazione di adozione e degli atti allegati, si è preteso dimostrare (erroneamente) che con la variante 222, si è chiuso l'iter di approvazione della variante 100 di adeguamento al PAI del PRG di Torino, approvata con la DGR n. 21-9903 del 27/10/2008. A tal proposito, in relazione alle osservazioni presentate sulla variante 100, la deliberazione di adozione della variante 222 riprende la deliberazione n. 147 del 12 aprile

2006 di adozione del progetto definitivo della variante 100: *"Non è stato, pertanto, possibile accogliere le osservazioni relative alla classificazione di porzioni di territorio collinare riferite a lotti estesi, caratterizzati da una situazione di stabilità non omogenea e/o con caratteristiche non attribuibili alla sottoclasse richiesta anche se fondate su riscontri affidabili. In questi casi, sulla base di ulteriori approfondimenti, si valuterà l'adozione di specifica variante urbanistica."*

Per sostenere la legittimità dei presupposti della variante 222, la citata deliberazione di adozione dichiara: *"Tale valutazione sospensiva è stata suffragata dalla Regione Piemonte con l'approvazione definitiva della Variante n. 100."*; la D.G.R. n. 21-9903 del 27/10/2008 di approvazione della variante 100 non reca esplicitamente alcuna valutazione sospensiva, né potrebbe essere altrimenti, in spregio al principio della piena efficacia dell'atto amministrativo. Più oltre si dimostrerà come questa errata valutazione è stata applicata ai casi specifici considerati dalla variante 222, mentre le NUEA del PRG vigente, allegato B, precisano inequivocabilmente in quali casi è possibile modificare la classe del rischio idrogeomorfologico con una variante parziale e non sono riferiti ai casi affrontati con la variante 222.

Un secondo aspetto che intendiamo sollevare è quanto viene più oltre esposto nella deliberazione di adozione, in base alla quale *"Successivamente all'adozione del Progetto Definitivo della Variante n. 100 al P.R.G. [12 aprile 2006], gli uffici competenti, con l'ausilio degli esperti incaricati della redazione degli studi idrogeomorfologici, hanno riesaminato le osservazioni per le quali veniva prospettata la possibilità di una revisione della classificazione geologica ed hanno richiesto le integrazioni necessarie per effettuare i maggiori approfondimenti."*: il "riesame" di alcune osservazioni (e solo di alcune) non trova riscontro in alcuna procedura volta all'adozione e approvazione delle varianti di adeguamento al PAI o di modifica delle classi di rischio. A quale titolo e in quale forma (pubblica?) sono state richieste le *"integrazioni necessarie"*? In quale data? Quali sono le relazioni integrative prodotte dagli interessati? Di tali aspetti e dei contenuti tecnici ivi rappresentati non vi è traccia tra gli elaborati adottati; si pretende poi di fornire la necessaria "copertura" tecnico-amministrativa alla variante, solamente sulla base di una dichiarazione del tecnico incaricato in data 19 maggio 2009 (allegato C), decisamente datata per le problematiche sensibili affrontate dalla variante.

Tale valutazione, seppur legittima e corretta alla data della sua stesura, non è utilizzabile alla data dell'adozione della variante 222 (23 gennaio 2012), perché nel frattempo la Regione Piemonte ha stabilito precisi indirizzi cui debbono attenersi tutti i Comuni per la modifica del quadro del dissesto, anche successivamente all'avvenuto adeguamento del PRG al PAI: con la DGR n. 7 aprile 2011, n. 31-1844 (BUR n. 17 del 28/04/2011) *"Indirizzi per l'attuazione del PAI: modifica della DGR 2-11830 del 28.07.2009 mediante sostituzione dell'allegato A e nuove disposizioni organizzative per l'espressione del parere sugli strumenti urbanistici nell'ambito delle procedure di adeguamento al PAI."*. Le disposizioni contenute nella citata DGR prevedono, tra le altre:

**«4.4. Varianti ai sensi della L.R. 1/2007 di strumenti urbanistici già adeguati al PAI.** *Nel caso di comuni già adeguati al PAI che intendano avviare una Variante Strutturale ai sensi della L.R. 1/2007, proponendo nuove aree o modifiche di quelle esistenti, gli elaborati, di cui al comma 9 dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, prima dell'adozione del progetto preliminare, sono da trasmettere alla DB14, che esprimerà il parere ai sensi del medesimo comma, così come specificato al precedente punto 4.3. Tale parere viene trasmesso altresì alla DB08.»* [ove DB14 è la Direzione regionale "Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste" e DB08 è la Direzione regionale "Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia"].

Quanto sopra esposto dimostra che i presupposti su cui si fonda l'adozione della variante parziale 222 sono palesemente errati e viziati da contraddittorietà manifesta e violazione

di norme sovraordinate: in luogo della variante parziale si doveva adottare una specifica variante di tipo strutturale ai sensi della L.R. 1/2007. A nulla rileva la facile e prevedibile considerazione del Comune di Torino circa presunte "lungaggini burocratiche" che si dovrebbero assolvere con la procedura della L.R. 1/2007: tale alibi, più volte sbandierato in varie forme e sedi, nasconde in realtà la più evidente e perversa forma di autoreferenzialità attraverso la quale il Comune capoluogo intende approvarsi i nuovi assetti territoriali e le sue varianti, eludendo il confronto con gli altri Enti attraverso la copianificazione, prevista dalle più recenti norme in vigore sul "governo del territorio".

## **2. Osservazioni relative alle aree interessate dalla variante 222.**

**2.1** La deliberazione di adozione presenta notevoli errori di impostazione che si traducono in palesi contraddizioni. A pag. 2 della parte narrativa della deliberazione si dichiara: "I casi esaminati fanno riferimento a 7 osservazioni [alla variante 100] (numeri 1, 2, 15, 26, 45, 46 e 47) e che in allora non furono accolte sostanzialmente per l'incongruenza della perimetrazione proposta per l'area e per le proposte di inserimento delle aree in sottoclassi non appropriate ai sensi della normativa di settore. A fronte delle richieste integrazioni finalizzate all'istruzione dell'eventuale variante, solo sei proprietari hanno provveduto.". Da una attenta analisi delle citate osservazioni e degli atti approvati della variante 100, in particolare le osservazioni:

- n.ro 45 Strada Val Pattonera 260;
- n.ro 46 Strada Val Pattonera 117;
- n.ro 47 Strada Val Pattonera 117-131

risulta che le stesse siano state presentate fuori termine rispetto ai termini stabiliti dalla adozione del progetto preliminare della variante 100 [dal 22 novembre 2005 al 20 gennaio 2006], rigettate con la deliberazione di adozione del progetto definitivo n. 147 del 12/04/2006 e siano state riprese ora in considerazione, senza darne una convincente e adeguata motivazione; risulta che altri soggetti interessati, quali Enti Pubblici o Associazioni professionali, abbiano presentato osservazioni fuori termine, con caratteri di apporti collaborativi di interesse generale, aspetto ben diverso dalle citate osservazioni 45, 46 e 47, di esclusivo interesse particolare e puntuale.

Pertanto, sugli aspetti sopra illustrati non si ravvisano elementi tali da poter ritenere che la presa in considerazione "ora per allora" di osservazioni presentate fuori termine e rigettate, possa assumere la valenza di "atto dovuto" a fronte di presunti "diritti acquisiti" di cui non si conosce traccia nell'attuale ordinamento, come peraltro affermato con insolita enfasi da qualche consigliere comunale nel dibattito in Sala Rossa in occasione dell'approvazione della deliberazione consiliare n. 3, il 23 gennaio 2012.

**2.2** Si constata una contraddizione tra l'enunciato della parte narrativa della deliberazione di adozione della variante 222 e la parte dispositiva della stessa: dagli atti tecnici risulta non essere stata inclusa l'area presa in considerazione dalla Osservazione n. 1 (area di viale XXV Aprile 132), analizzata favorevolmente dalla dichiarazione dei tecnici incaricati del 19 maggio 2009 ( allegato C). Non viene dato conto di tale "dimenticanza", il che potrebbe indurre a ritenere che la stessa possa essere presa in considerazione in una futura variante.

**2.3** Per giustificare le scelte della variante 222, era stata intrapresa una irrituale procedura di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, non prevista dal D.Lgs. 152/2006 e neppure dagli indirizzi della DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008. In ogni caso, da una attenta analisi della Determinazione di esclusione dalla VAS della variante 222, si rileva, tra gli altri aspetti, quanto segue:

«L'ARPA Piemonte, Dipartimento Provinciale di Torino, Attività di produzione, con nota prot. n. 8502 del 28 gennaio 2011 (prot. Divisione Ambiente n. 1467 dell'8/02/2011), ha riferito il proprio seguente parere: "[...] si ritiene che ogni valutazione in merito all'assoggettabilità alla fase di valutazione strategica sia subordinata all'espressione di

*un parere in merito alla compatibilità dal punto di vista idrogeomorfologico della riclassificazione richiesta. [...]». Il 28 febbraio 2011, la Regione Piemonte – Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania, con nota prot. n. 3209 del 15 febbraio 2011 trasmessa a mezzo fax (prot. Divisione Ambiente n. 2344 del 28/02/2011), dichiarando la propria non competenza in materia di VAS, ha richiamato le proprie valutazioni già formulate e trasmesse alla Direzione Urbanistica della Città.» Il contenuto di tale nota del 15 febbraio 2011 non è reso noto tra gli atti della variante. Il tenore delle "proprie valutazioni", formulate dal competente Settore regionale, sono decisive per comprenderne la reale portata: di qui la necessità di occultarne i contenuti.*

**I sigg.ri Consiglieri Comunali, che leggono per conoscenza le presenti osservazioni, hanno la possibilità di conoscere nel dettaglio quanto riportato nella nota della Regione Piemonte prot. n. 3209 del 15 febbraio 2011 trasmessa a mezzo fax (prot. Divisione Ambiente n. 2344 del 28/02/2011) e comprendere la reale portata della variante adottata.**

**3. Vincoli e norme della strumentazione sovraordinata.** La variante parziale 222 non cita in nessun atto l'intervenuta approvazione del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTC2), approvato con la DCR n. 121-29759 del 21/07/2011 (BUR n. 32 del 11/08/2011). Le Norme di Attuazione del PTC2, all'art. 50 "Difesa del suolo", prevedono al comma 4, con riferimento agli allegati tecnici del quadro del dissesto "4. Gli elaborati 5.1, DS6, DS2a, DS2b con contenuto a rilevanza prescritzionale, assumono valenza prescrittiva a seguito del raggiungimento della condizione di cui al comma 3 [il perfezionamento dell'Intesa con l'Autorità di Bacino e la Regione]. Nelle more del raggiungimento di tale condizione, i Comuni sono comunque tenuti a confrontarsi con i contenuti di tali elaborati." Tra i contenuti della variante adottata, non solo non compare alcun riferimento a tale norma del PTC2, ma gli elaborati tecnici della variante 222 omettono di verificare l'esistenza o meno di possibili fenomeni di dissesto, aggiornati alla data di adozione della variante, che interessano direttamente o indirettamente le aree considerate dalla variante. Più precisamente, le aree di Strada Val Pattonera 117 e 117-131, sono interessate da un fenomeno di frana attiva che non è stata considerata e neppure valutata dai tecnici nella loro dichiarazione del 19 maggio 2009 (allegato C), per il semplice motivo che alla data della sua sottoscrizione non erano ancora disponibili gli elaborati prescrittivi del PTC2, contenenti l'aggiornamento del quadro del dissesto.

**4. Area di viale Thovez 11.** La modifica della classe di rischio idrogeomorfologico dell'area di viale Thovez 11, già considerata con la variante parziale 165, approvata il 23 marzo 2010 presenta, a supporto della scelta operata, un parere del Settore Regionale di Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico del 29 dicembre 2010. La modifica consiste nella mutata classificazione di una vasta area di mq 17.544 dalla sottoclasse IIIb3 (C) - aree edificate a pericolosità tra media ed elevata in cui sono consentiti solo interventi che comportino un modesto aumento del carico antropico alla sottoclasse III (C). Fermo restando la irrituale modalità di procedere alla modifica in oggetto senza allegare alla variante gli studi e gli approfondimenti citati nel parere regionale, si sottolinea come non sia stato valutato il rilevante aumento del carico antropico che era stato assentito con la variante 165 (+ 270 abitanti teorici, oltre 90 nuove unità abitative), non valutato nel parere regionale: le rilevanti conseguenze che tale previsioni potranno causare sono già state preannunciate con i fenomeni in linea idraulica di allagamento del viale Thovez nel corso della primavera e dell'autunno 2011.

La asserita "copertura" per la modifica dell'area di viale Thovez, sarebbe costituita da una Convenzione stipulata tra il Comune di Torino e l'Arpa in data 08/11/2010, approvata con

deliberazione della Giunta n. 2010 05357/125 del 05 ottobre 2010, motivata con la "[...] necessità di instaurare un coordinamento tecnico, di durata triennale, da attuarsi congiuntamente tra le Divisioni Urbanistica ed Edilizia Privata, Infrastrutture e Mobilità, Servizi Tecnici per le Grandi Opere Edilizie e Verde Pubblico, Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali, Sociali e Commerciali, con il supporto specifico dell'Arpa Piemonte, al fine di eseguire l'opera di monitoraggio ed aggiornamento della documentazione idrogeologica, oltre alla redazione degli studi di fattibilità propedeutici all'attività di progettazione, a cura della Città, in relazione, tra l'altro, agli interventi di sistemazione e consolidamento di strade e aree verdi comunali. [...]". Quanto sopra conduce a ritenere che l'attività svolta dal competente Settore regionale non sia affatto giustificato dai contenuti della Convenzione citata (esclusivamente di natura pubblica), ma si collochi nella sfera di attività a scopo privato, finalizzato alla modifica di una sottoclasse di rischio a fronte di una istanza di variante del soggetto privato (Gruppo Ferrero SpA). Di tali elementi, potranno essere approfonditi i necessari aspetti nelle opportune sedi degli Organi politici regionali.

##### **5. Necessità della variante strutturale.**

I rilievi sopra illustrati conducono a ritenere che la variante 222 adottata sia errata nella sua impostazione di fondo e sia affetta da accentuati elementi di approssimazione. A dimostrazione della necessità di una variante strutturale ex L.R. 1/2007 (come dimostrato al precedente punto 1.) per la modifica delle sottoclassi interessate dalla variante, è sufficiente esaminare le vigenti NUEA (Allegato B) del PRG vigente. In dettaglio, nelle NUEA del PRGC di Torino, solamente per due Sottoclassi della Classe IIIa di aree collinari [precisamente la **Sottoclasse IIIa1 (C)** e la **Sottoclasse IIIb1 (C)**] è possibile modificare tali Sottoclassi con una variante parziale, a seguito di approfondite indagini.

**Le due Sottoclassi citate, non sono interessate dalla variante 222.**

**Si richiede pertanto di revocare la variante parziale 222 adottata.**

**Conclusioni.** Data la rilevanza dei contenuti della variante parziale n. 222, attraverso il contributo fornito, riteniamo di interesse pubblico l'accoglimento delle presenti osservazioni.

Le presenti osservazioni sono inviate per conoscenza alla Regione Piemonte e alla Provincia di Torino.

Ai fini della presente, ogni comunicazione potrà essere inviata al seguente indirizzo:  
PRO NATURA Torino – Via Pastrengo 13 – 10128 Torino  
fax 011.503155, e-mail: torino@pro-natura.it

Con osservanza.  
Distinti saluti.

Torino, li 28 febbraio 2012

Le Associazioni:

Pro Natura Torino  
Paola Campassi, Presidente



anche a nome di:

Italia Nostra Piemonte e Valle d'Aosta  
Maria Teresa Roli, referente sulla pianificazione territoriale

Legambiente Ecopolis  
Antonella Visintin, Presidente